



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, che ha introdotto un sistema di tracciabilità della circolazione, nel territorio nazionale, degli oli lubrificanti ed altri specifici prodotti, demandando, al comma 6, la statuizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 130, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che in particolare:

- al numero 1), ha modificato il comma 6 dell'articolo 7-bis del predetto testo unico n. 504 del 1995, al fine di stabilire che, con il decreto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 7-bis, possano essere determinati limiti quantitativi dei prodotti contemplati nel predetto articolo 7-bis e specifiche modalità relative al loro trasporto o confezionamento, in relazione ai quali le disposizioni inerenti al predetto sistema di tracciabilità non trovano applicazione;
- al numero 2), ha modificato il comma 7 del medesimo articolo 7-bis, allo scopo di prevedere la possibilità di stabilire, attraverso il predetto decreto, limiti capacitivi dei contenitori, nei quali sono trasportate le preparazioni lubrificanti, differenti da quelli previsti dallo stesso comma 7 ai fini dell'applicazione del sistema di tracciabilità di cui all'articolo 7-bis;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 9 maggio 2020 che, in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico n. 504 del 1995, ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 7-bis;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020 ha individuato in 210 litri la capacità massima di un contenitore al di sopra della quale l'olio lubrificante in esso contenuto debba considerarsi allo stato sfuso e che, tenuto conto della necessità di lasciare un adeguato margine di riempimento dello stesso allo scopo di consentire il trasporto in sicurezza dei prodotti lubrificanti in esso contenuti, tale capacità massima deve intendersi riferita alla capacità utile del medesimo contenitore;



RITENUTO che, in relazione alle caratteristiche dei prodotti lubrificanti da trasportare, la predetta capacità utile massima di 210 litri può considerarsi corrispondente ad una capacità nominale massima di 220 litri;

RITENUTO opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, applicare un trattamento uniforme agli oli lubrificanti e alle preparazioni lubrificanti, in ragione della loro affinità merceologica, ai fini della connotazione dello stato sfuso dei medesimi prodotti e quindi dell'applicazione agli stessi del sistema di tracciabilità introdotto dall'articolo 7-bis del predetto testo unico n. 504 del 1995;

CONSIDERATA l'opportunità di modificare il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020 allo scopo di prevedere, così come consentito dall'articolo 7-bis, comma 7, del predetto testo unico n. 504 del 1995, limiti di capacità dei contenitori delle preparazioni lubrificanti differenti da quelli espressamente stabiliti nel medesimo comma 7 ai fini dell'applicazione del sistema di tracciabilità di cui al predetto articolo 7-bis;

decreta:

Art. 1

Modifica al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2020

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 9 maggio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, nel comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i prodotti lubrificanti siano introdotti nel territorio nazionale con l'utilizzo di rete ferroviaria, al soggetto autorizzato è consentito indicare, a completamento del CAR emesso, i dati di cui al comma 2, lettere c) e d), al termine del trasferimento su rotaia e prima dell'inizio del percorso su strada";
- b) all'articolo 9, nel comma 1:
 1. la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) dei prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora confezionati in contenitori aventi capacità nominale massima di 220 litri;";
 2. la lettera c) è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

